


Ordinanza n. 01/ 2017

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,

- Visti** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto** il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista** la convenzione ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione alla società AEROPORTO DI GENOVA delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

- 
- Vista la propria ordinanza n. 01/2016 del 22 febbraio 2016 con la quale viene disciplinata la circolazione stradale nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico;
- Vista la nota della Questura di Genova Cat A.4/Gab. del 08 maggio 2017 con la quale il sig. Questore della Provincia di Genova, in occasione della visita del Santo Padre Francesco a Genova che avverrà in data 27 maggio p.v., richiede l'adozione di provvedimenti in tema di viabilità interessate aree di competenza aeroportuale;
- Valutata l'opportunità di adottare detti provvedimenti mediante l'esercizio del potere di ordinanza;
- Di concerto con la Società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.

ORDINA

Art. 1

In ottemperanza a precise disposizioni della Autorità di Pubblica Sicurezza alla circolazione ed alla sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Internazionale "C. Colombo" di Genova Sestri, così come disciplinate dalla ordinanza n. 01/2016, oltre che nei parcheggi e spazi autorizzati, dalle ore 00.00 del 27 maggio 2017 e fino a cessate esigenze sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Nell'intera area attualmente delimitata da "jersey" collocata immediatamente a lato del c.d. varco bunkeraggio è disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli con conseguente rimozione degli stessi.

Art. 3

Analogo divieto con conseguente rimozione è disposto per tutti i veicoli nel parcheggio per veicoli collocato nella zona centrale tra le vie principali di accesso e di uscita dall'aeroporto, limitatamente ai posteggi immediatamente prospicienti il tratto di strada che collega il "varco bunkeraggio" con la rotonda del "Tower Hotel Genova" (direzione casello autostradale Genova Aeroporto).

Art. 4

E' altresì disposto il divieto di sosta con conseguente rimozione di tutti i veicoli presenti nel tratto di strada compreso tra la rotonda del "Tower Hotel Genova" e l'accesso all'ILVA (lato aeroporto).

Art. 5

E' infine disposto il divieto di sosta con conseguente rimozione di tutti i veicoli presenti nel parcheggio, riservato ad abbonati e fornito di servizio di guardiania, confinante all'area ILVA e, precisamente, con l'ampio piazzale limitrofo al varco

d'accesso dello stabilimento lato aeroporto, nella sola parte del parcheggio immediatamente adiacente al piazzale dell'ILVA.

Art. 6

AEROPORTO DI GENOVA SPA è incaricata di provvedere alla apposizione di opportuna segnaletica, con congruo periodo di preavviso, circa le limitazioni e i divieti disposti con la presente ordinanza.

La rimozione forzata dei veicoli presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza avverrà su disposizione del personale di cui al successivo art.7.

Art. 7

Far osservare la presente Ordinanza compete agli organi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, oltre che al personale incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della legge n.127/97, nei limiti delle funzioni ad esso conferite.

Art. 8

Chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni di cui al Nuovo Codice della Strada ovvero al Codice della Navigazione, per quanto nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 9

La presente Ordinanza entrerà in vigore a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 24/05/2017.

Aeroporto di Genova Sestri, 22 maggio 2017

IL DIRIGENTE
(Alberto Lelli)

